

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6334/11 del R.A.C.C. in data 14 dicembre 2011, iniziata con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2011 (Cron. n° 21080 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

d a

- “**A s.r.l.**”, in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

a t t o r e

c o n t r o

- “**B s.r.l.**”, in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato B per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

c o n v e n u t o

avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Il legale rappresentante della A s.r.l., proprietaria della autovettura (marca)

Se ai fini della revoca del decreto assume rilievo la situazione esistente al

	momento della sentenza (Cass. sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085), il ricorren-	
	te ha comunque diritto al ristoro delle spese della procedura monitoria, legiti-	
	timamente avviata prima del pagamento, per conseguire le quali, se anche si	
	fosse astenuto, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto	
	ingiuntivo, avrebbe comunque potuto agire in separata sede (Cass. sez. lav.	
	11 aprile 1990, n. 3054).	
	targata, ha chiesto la condanna della B s.r.l., presso la cui officina il	
	veicolo era stato ricoverato per la sostituzione delle candele ad incande-	
	scenza, alla restituzione dell'importo pagato per i lavori eseguiti e la custodia	
	dell'autoveicolo ed al risarcimento del danno da forzato inutilizzo della vettu-	
	ra per tutto il periodo in cui era rimasta presso la officina.	
	L'attore imputa alla società convenuta di non essere stato correttamente in-	
	formato del costo delle riparazioni necessarie, che gli è stato inizialmente in-	
	dicato nel solo costo della sostituzione del kit di candele, pari a circa	
	200,00 euro e in un secondo momento in 4.000,00 – 6.000,00 euro, corri-	
	spondente al costo di sostituzione di una o di entrambe le testate.	
	Considerato che gran parte dell'importo che secondo la società attrice le è	
	stato indebitamente richiesto di pagare è costituito dal corrispettivo della cu-	
	stodia del veicolo, protrattasi dal 4.8.2009, data del ricovero in officina,	
	all'8.10.2010, non è ben chiaro quale sia la condotta colposa che il legale	
	rappresentante della A s.r.l. pone in relazione causale con la sua domanda.	
	Nell'atto di citazione viene posto l'accento sulla errata stima iniziale della	
	spesa che la A s.r.l. avrebbe dovuto affrontare per le riparazioni, assumendo	
	come fosse risaputo dai meccanici (marca autovettura) <i>“che qualora le can-</i>	
	<i>delette in ceramica manifestassero delle difettosità sarebbe stato necessario</i>	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 2
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

	<i>provvedere allo smontaggio delle testate, con costi quindi ben superiori ai</i>	
	<i>200,00 euro”.</i>	
	Nel contempo, l’attore contesta alla B s.r.l. di avere fornito un preventivo	
	sbagliato anche successivamente, atteso che, come riferito dal tecnico incaricato dalla A s.r.l. e confermato dal consulente nominato nell’accertamento	
	tecnico preventivo svoltosi <i>ante causam</i> , p.i. C, se è vero che le candele ceramiche che all’epoca venivano montate su quel modello di veicolo avevano il difetto di rompersi nello smontaggio, il che rendeva necessario lo smontaggio delle testate e il loro “sfilamento” dall’interno, era “notevolmente infrequente” che nella operazione venisse danneggiata anche la testata e si rendesse necessaria la sua sostituzione, sicché il costo presumibile del lavoro, secondo il consulente, era quello di € 1.928,00 più I.V.A.	
	Non è sufficiente, per fondare la domanda di restituzione o quella di risarcimento, l’accertamento di una imperizia della officina nella formulazione del preventivo, ma è necessario che la condotta colposa sia stato il fattore causale o concausale della spesa e dei danni.	
	La errata sottostima iniziale ha avuto come effetto la autorizzazione data dal proprietario del veicolo alla officina di eseguire la riparazione, la sovrastima successiva ha determinato l’insorgere della controversia tra le parti, con quanto ne è seguito in sede giudiziale.	
	Assume la società attrice che <i>“se fosse stata informata sin dall’inizio sulle reali spese avrebbe potuto scegliere molteplici soluzioni, quali il richiedere preventivi ad altri concessionari per valutare il più conveniente, ovvero il valutare cosa comportava non riparare l’autovettura in vista di una prossima già programmata sostituzione della stessa e quindi addirittura anticiparla”.</i>	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 3
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

	Di tutto ciò non vi è prova, né una prova potrebbe essere data.	
	L'errata informazione iniziale ha comunque indotto il legale rappresentante della A s.r.l. ad autorizzare la esecuzione del lavoro e, quindi, ha determinato la conclusione del contratto d'opera.	
	Durante lo smontaggio delle candele, secondo quanto riferito dalla società convenuta (ma la circostanza non è messa in dubbio dalla società attrice) una di queste si ruppe e un'altra non si riuscì a svitare, sicché l'officina informò il proprietario del veicolo delle difficoltà incontrate.	
	Sin qui le versioni delle parti coincidono; divergono invece su quello che venne detto al committente: secondo la società attrice, l'officina comunicò che era necessario sostituire la testata del motore ed indicò il relativo costo in 4.000,00 – 6.000,00 euro, secondo la società convenuta il cliente venne invece informato che era necessario procedere allo smontaggio della testata o di entrambe le testate e che l'officina non era in grado di escludere con certezza la necessità di sostituire le testate, ove queste fossero risultate danneggiate, operazione di cui venne indicato il costo.	
	Secondo la società attrice, quindi, venne data una informazione non corretta e ciò la indusse, oltre che a verificarne l'esattezza, a sospendere l'esecuzione del lavoro (o, per meglio dire, a non autorizzarne la prosecuzione alle nuove condizioni); secondo la società convenuta, l'informazione data era invece quella che il successivo a.t.p. ha dimostrato essere corretta.	
	Il contenuto delle informazioni date in quell'occasione al cliente è, in linea di fatto, il punto centrale della presente causa.	
	Prima di quel momento il contratto d'opera, come si è detto, si era già concluso con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società attrice.	
	SENTENZA 11.2.2013	
	N° 6334/11 R.A.C.C.	
	Pag. 4	

	trice dell'“ordine di lavoro in officina” (doc. 1 di parte convenuta), nel quale	
	però era indicata solamente la natura del problema insorto (“spia candelette	
	accesa”); quell’ordine va integrato con quanto le parti hanno concordato ver-	
	balmente sulla base del primo preventivo, ovvero il lavoro da eseguire (la so-	
	stituzione delle candelette) e il prezzo (circa 200,00 euro); la concorde alle-	
	gazione di tali elementi da parte di attore e convenuto rende certo il contenu-	
	to dell’accordo iniziale.	
	L’esecuzione del contratto è stata concordemente sospesa, o meglio il con-	
	tratto è stato consensualmente sciolto, nel momento in cui sono variati i due	
	elementi essenziali del suo contenuto, ovvero i lavori da eseguire e il corri-	
	spettivo; a quel punto sarebbe stato necessario che il legale rappresentante	
	della A s.r.l. consentisse all’esecuzione del lavoro alle mutate condizioni, il	
	che non ha fatto, sicché nessun nuovo contratto d’opera è stato concluso.	
	La circostanza che il contratto iniziale fosse stato concluso sulla base di una	
	prospettazione erronea è irrilevante, visto che quell’accordo è stato successi-	
	vamente sciolto; in ogni caso, rispetto a quella prima fase del rapporto non	
	può parlarsi di mala fede della società convenuta nelle trattative, non tanto	
	perché il contratto d’opera è stato comunque concluso (la responsabilità pre-	
	contrattuale è ravvisabile “ <i>non solo in caso di rottura ingiustificata delle trat-</i>	
	<i>tative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un</i>	
	<i>contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso</i>	
	<i>sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui</i>	
	<i>comportamento scorretto”</i> – Cass. sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795), quanto	
	perché non vi è prova che la errata informazione iniziale sia stata fornita dalla	
	officina in mala fede e non per mera sottovalutazione dell’intervento da ese-	
SENTENZA 11.2.2013	N° 6334/11 R.A.C.C.	Pag. 5

	guire (e dunque per errore, sia pure determinato da colpa).	
	Non vi è responsabilità della B s.r.l. neppure per avere intrapreso il lavoro,	
	visto che poi il contratto iniziale è stato consensualmente risolto.	
	In ordine al punto decisivo controverso, ovvero il contenuto delle informa-	
	zioni che sono state date al legale rappresentante della società attrice dopo il	
	tentativo di estrazione e la rottura delle prime candele, la prova testimonia-	
	le assunta ha confermato la versione della società convenuta.	
	Il teste D, la cui attendibilità non può essere esclusa dalla sua qualità di re-	
	sponsabile tecnico della officina B, ha riferito che, interrotto il lavoro, il lega-	
	le rappresentante della A s.r.l. è stato informato telefonicamente che vi erano	
	delle difficoltà nello smontaggio delle candele e che “era necessario vedere se da dentro si riu-	
	scivano a svitare le candele e, se non si fosse riusciti, si sarebbero dovute	
	sostituire o una o tutte e due le testate”, come si era rivelato necessario in al-	
	tre occasioni.	
	Quanto al costo del lavoro, nessuno dei testimoni ha riferito se al legale rap-	
	presentante della società attrice sia stato comunicato solamente il costo di so-	
	stituzione delle testate o anche il costo del solo smontaggio.	
	Sta di fatto che, sulla base delle informazioni ricevute, il legale rappresen-	
	te della A s.r.l. non ha disposto l’esecuzione dei lavori e nessun ulteriore con-	
	tratto si è concluso.	
	A quel punto, la società attrice avrebbe avuto il diritto di ritirare la autovettu-	
	ra, previo pagamento del lavoro già eseguito (in relazione al quale la officina	
	poteva esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.), ma non lo ha fatto.	
	Nessun dubbio sulla facoltà del proprietario del veicolo di informarsi sulla	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 6
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

	congruità del preventivo fornitogli presso i concessionari della casa costrut-	
	trice o di chiedere una verifica al perito dell'assicurazione, e tanto meno sul	
	suo diritto di chiedere un accertamento tecnico preventivo; se però per fare	
	tutto questo ha lasciato il veicolo in deposito presso l'officina, deve soppor-	
	tarne il relativo costo e poco importa se tale volontà è stata determinata da	
	una seconda errata informazione datagli dalla società convenuta; almeno a	
	partire dalla verifica del p.i. E, l'equivoco, se equivoco vi era stato, si era pe-	
	rò risolto, avendo il perito e l'officina concordato sui lavori da eseguirsi (lo	
	smontaggio delle testate e il tentativo di rimozione delle candele) e sul ri-	
	schio che ciò causasse il danneggiamento della testata e rendesse necessaria	
	la sua sostituzione.	
	Non risulta che la A s.r.l. abbia chiesto di ritirare la autovettura prima della	
	conclusione dell'accertamento tecnico preventivo e solo da quel momento,	
	secondo le allegazioni della stessa società attrice, la officina B ha palesato la	
	volontà di esercitare il proprio diritto di ritenzione.	
	Ne consegue che la A s.r.l. era tenuta a pagare il costo dei lavori eseguiti sino	
	a quel momento e il compenso per la custodia del veicolo; oltre tutto, l'ordine	
	di lavoro inizialmente sottoscritto conteneva la clausola secondo cui <i>“in caso</i>	
	<i>di ritardato ritiro dell'autoveicolo da parte del cliente, l'officina potrà adde-</i>	
	<i>bitare allo stesso un importo forfettario giornaliero a titolo di rimborso per il</i>	
	<i>deposito in officina dell'autoveicolo”</i> .	
	Il mancato pagamento dei lavori eseguiti su disposizione della società attrice	
	e per la custodia giustificava l'esercizio del diritto di ritenzione da parte	
	dell'officina ai sensi dell'art. 2756 c.c., essendo i relativi crediti sorti per pre-	
	stazioni rese per il miglioramento (i lavori) e la conservazione (la custodia)	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 7
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

	del bene.	
	Da quel momento in poi, però, poiché la permanenza del veicolo presso	
	l'officina era determinata dalla volontà del prestatore d'opera, nulla è più do-	
	vuto per la custodia.	
	Dei lavori fatturati, però, solamente lo “smontaggio parti meccaniche con ve-	
	rifica guasto” pare riferibile all’incarico inizialmente conferito, mentre tutti	
	gli altri interventi attengono alla assistenza prestata alla verifica da parte del	
	perito inviato dalla A s.r.l. ed alle operazioni di accertamento tecnico preven-	
	tivo.	
	Poiché il perito E è intervenuto su richiesta della società attrice, questa deve	
	pagare anche il costo della “assistenza tecnica vs. perito”.	
	Come chiarito dal teste D, le testate sono state smontate una volta sola, nel	
	corso dell’accertamento tecnico preventivo; tutte le altre voci della fattura	
	(“assistenza rt per verifica ctu”, “carica batteria e spostamento vettura”, “as-	
	sistenza e attrezzi smontaggio candele”, “az preparazione vettura per stac-	
	co”) afferiscono alle operazioni peritali compiute dal perito C e sono state	
	quindi prestate nell’ambito della collaborazione che le parti debbono dare al	
	consulente nominato nella causa ad esse comune.	
	Al più, come dedotto dalla società attrice, poiché si tratta di spese correlate	
	ad un procedimento giurisdizionale finalizzato ad un giudizio di merito, si	
	tratta di spese che dovrebbero venire regolate all’esito di quel giudizio, sulla	
	base del criterio della soccombenza.	
	Nel caso di specie, però, nessuna delle parti ha chiesto nella memoria ex art.	
	183 comma 6 n. 2 c.p.c. la acquisizione della relazione di accertamento tecni-	
	co preventivo (non è sufficiente a tal fine la sua produzione, ma deve venire	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 8
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

	formalizzata una richiesta istruttoria, al fine di sollecitare il giudizio di am-	
	missibilità previsto dall'art. 698 comma 3 c.p.c.) e il giudice non si è pronun-	
	ciato sulla richiesta formulata dal convenuto nel suo atto introduttivo, sicché	
	quel procedimento rimane del tutto estraneo alla presente causa e nessuna	
	statuizione può essere presa sulle relative spese.	
	Il credito della B s.r.l. ammonta quindi a € 200,00 per il lavoro eseguito e al	
	compenso per la custodia per il periodo compreso tra il 5.8.2009 (data in cui	
	deve ritenersi che il contratto d'opera concluso sia stato consensualmente ri-	
	solto a seguito della modifica del preventivo iniziale) e il 30.4.2010, data del	
	fax con il quale il legale della società attrice manifestava la disponibilità di	
	questa di ritirare la autovettura e dunque per 268 giorni (doc. 7 di parte attri-	
	ce); il corrispettivo richiesto dalla società convenuta, pari a € 10,00 al giorno,	
	è congruo, sicché a questo titolo erano dovuti € 2.680,00.	
	In parziale accoglimento della domanda attorea, la società convenuta va quin-	
	di condannata a restituire alla A s.r.l. la capital somma di € 1.330,00 (€	
	4.210,00 - € 2.880,00), oltre alla corrispondente I.V.A., per un totale di €	
	1.596,00; su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del paga-	
	mento della fattura.	
	Poiché la permanenza della autovettura presso l'officina fino al 30.4.2010 è	
	imputabile alla volontà della società attrice e dopo quella data all'esercizio di	
	un suo diritto da parte della società convenuta, eventuali conseguenze danno-	
	se di tale permanenza (peraltro non provate) non trovano causa in un illecito,	
	contrattuale o extracontrattuale, della B s.r.l. e non hanno pertanto il carattere	
	della ingiustizia che obbligherebbe la società convenuta a risarcirle.	
	Considerato che la domanda attorea è solo in parte fondata, le spese di lite	
	SENTENZA 11.2.2013	Pag. 9
	N° 6334/11 R.A.C.C.	

possono venire per metà compensate tra le parti e la quota residua, che si liquida come in dispositivo, va posta a carico della società convenuta.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege, ai sensi dell'art.

282 c.p.c.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Condanna “B s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, a rimborsare a
“A s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, la capital somma di €
1.596,00, oltre agli interessi legali dall’8 ottobre 2010 al saldo;

2) Respinge la domanda di risarcimento danni proposta da “A s.r.l.” nei confronti di “B s.r.l.” con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 14 dicembre 2011;

3) Compensa per metà le spese di causa tra le parti e condanna “B s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, a rifondere a “A s.r.l.” la quota residua, liquidata in € 243,57 per esborsi, € 275,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 275,00 per la fase istruttoria ed € 350,00 per la fase decisoria, oltre all’I.V.A. e al contributo alla C.N.P.A.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 11 febbraio 2013.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -